

D.M. 29 marzo 2001 <sup>(1)</sup>.

**Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del [D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della [L. 10 agosto 2000, n. 251](#) (art. 6, comma 1, [L. n. 251/2000](#)).**

-----  
<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 118.

---

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la [legge 10 agosto 2000, n. 251](#), recante: «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica»;

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 della predetta legge, che raggruppano le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, nelle seguenti fattispecie: «professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica», «professioni sanitarie riabilitative», «professioni tecnico-sanitarie» e «professioni tecniche della prevenzione»;

Visto l'art. 6, comma 1, della stessa legge la quale prevede che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del consiglio universitario nazionale, provveda ad includere le diverse figure professionali, esistenti o che verranno individuate successivamente, in una delle predette fattispecie;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 5 febbraio 2001;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta dell'8 febbraio 2001;

Decreta:

-----  
**1.** Le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della [legge 10 agosto 2000, n. 251](#), come specificato nei successivi articoli.

-----

---

**2.** Nella fattispecie: «professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica» sono incluse le seguenti figure professionali:

- a)* infermiere;
- b)* ostetrica/o;
- c)* infermiere pediatrico.

-----

---

**3.** Nella fattispecie: «professioni sanitarie riabilitative» sono incluse le seguenti figure professionali:

- a)* podologo;
- b)* fisioterapista;
- c)* logopedista;
- d)* ortottista - assistente di oftalmologia;
- e)* terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- f)* tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- g)* terapeuta occupazionale;
- h)* educatore professionale.

-----

---

**4. 1.** Nella fattispecie: «Professioni tecnico-sanitarie» articolata in area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali:

1.1 area tecnico - diagnostica:

- a)* tecnico audiometrista;
- b)* tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
- c)* tecnico sanitario di radiologia medica;
- d)* tecnico di neurofisiopatologia.

1.2 area tecnico - assistenziale:

- a)* tecnico ortopedico;
  - b)* tecnico audioprotesista;
  - c)* tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  - d)* igienista dentale;
  - e)* dietista.
- 
- 

**5.** Nella fattispecie: «professioni tecniche della prevenzione» sono incluse le seguenti figure professionali:

- a)* tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
  - b)* assistente sanitario.
-